TITOLO V DELLA VOTAZIONE

Articolo 19 Validità delle votazioni

- Non si può procedere alla votazione sui provvedimenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno se al momento del voto non è presente la metà più uno dei componenti, tenendo conto di quanto disposto dal successivi commi 2 e 3.
- Vanno computati nella maggioranza di cui al comma 1 quei componenti che, in relazione all'argomento sul quale si procede alla votazione, abbiano dichiarato una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente regolamento.
- 3. Non devono essere inclusi nella maggioranza di cui al comma 1 i componenti che siano fuori dalla sala o che escano al momento della votazione ovvero in caso di disattivazione del collegamento in audiovideoconferenza.
- 4. Il provvedimento su cui si effettua la votazione è accolto se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dal presenti.
- 5. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, prevale il voto del presidente.
- 6. Per le decisioni relative all'art. 4, lett. J, nelle votazioni non è ammessa l'astensione. Qualora per due votazioni consecutive non venga raggiunta la maggloranza qualificata del 2/3 dei presenti, necessaria per l'approvazione, si provvederà ad un supplemento di istruttoria. La decisione, <u>quindi, verrà</u> rinviata alla prima riunione utile per la quale sarà richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 20 Modalità delle votazioni

- 1. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o, se disposto dal presidente, per appello nominale. Il presidente può anche disporre che le votazioni avvengano mediante sistemi di rilevazione elettronica, ove esistenti. In caso di riunione tenuta in audiovideoconferenza, la votazione avviene per appello nominale.
- 2. La votazione per alzata di mano o con sistemi di rilevazione elettronica è soggetta a riprova se, prima della comunicazione dell'esito della votazione stessa, lo richieda anche un solo componente.
- 3. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, prima dell'inizio della votazione stessa, almeno 1/3 dei componenti presenti.
- 4. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
- Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione medesima, salvo quanto previsto dal precedente comma 2.
- 6. Per la sola elezione del Presidente e del Vice-Presidente, le operazioni di voto sono effettuate a scrutinio segreto, con l'individuazione di due scrutatori, nominati dal Consigliere più anziano che presiede la seduta, in rappresentanza



rispettivamente delle imprese e delle Organizzazioni Sindacali.

Articolo 21 Ordine delle votazioni

- 1. La votazione si svolge prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema di provvedimento proposto.
- 2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti partendo da quelli che più si allontanino dal testo originario: prima gli emendamenti che sono interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.
- 3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Essi non sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque si riferiscano direttamente al testo deliberativo.
- 4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettiblle di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate ed il collegio decide sulla richiesta stessa a maggioranza dei presenti.



TITOLO VI DEL PROCESSO VERBALE

Articolo 22 Redazione del processo verbale

- 1. Il processo verbale delle riunioni del Comitato viene redatto riportando in forma sintetica i passi fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.
- 2. Il processo verbale deve contenere l'intestazione del collegio, la data della riunione, l'ora di inizio e quella di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'annotazione dei partecipanti di diritto che entrano od escono nel corso della riunione, la procedura e l'esito delle votazioni, con l'indicazione del numero dei componenti presenti al momento delle votazioni stesse, le motivazioni ed il dispositivo del singoli provvedimenti adottati, nonché le dichiarazioni testuali che ad avviso degli intervenuti debbano essere riportate.
- Quando la riunione non possa aver luogo per mancanza del numero legale, nel processo verbale vanno riportati, oltre ai nomi degli intervenuti, anche quelli degli assenti indicando se siano o non siano giustificati, nonché l'ora in cui la riunione medesima è dichiarata deserta.
- **4.** I mezzi utilizzati per la redazione del processo verbale sono conservati in archivi custoditi fino alla data di approvazione del verbale medesimo.
- 5. Il processo verbale è redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- **6.** Il processo verbale e gli atti preparatori delle deliberazioni sono riservati. Di essi può essere data copia all'esterno secondo la normativa vigente.

Articolo 23 Approvazione del processo verbale

- Il processo verbale viene portato all'approvazione entro sessanta giorni ovvero, in mancanza di convocazioni del Comitato in tale periodo, nella prima riunione utile. Esso si intende approvato, senza votazione, quando sul testo non vengano formulate osservazioni ovvero al termine delle eventuali osservazioni formulate.
- 2. In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi debbono limitarsi alla conformità del verbale ai fatti avvenuti ed ai tenore degli interventi svolti.
- 3. Delle eventuali precisazioni e dei chiarimenti forniti a seguito dei rilievi di cui al precedente comma 2, viene dato atto nel processo verbale della seduta di approvazione. Nel verbale da approvare vengono altresi riportate in calce le correzioni che si rendessero necessarie a seguito di tali precisazioni e chiarimenti, eventualmente confrontati con i mezzi utilizzati per la redazione del processo verbale.
- 4. Con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario il processo verbale, come sopra redatto ed approvato, diventa definitivo e fa piena prova delle dichiarazioni degli intervenuti e degli altri fatti avvenuti nel corso della riunione.
- Il processo verbale viene altresi siglato in ogni foglio dal segretario e viene conservato in originale in armadi di sicurezza custoditi, unitamente agli originali



delle deliberazioni adottate nella relativa riunione.

6. I processi verbali che non possono essere portati alla cosiddetta approvazione in una formale riunione del Comitato per intervenuta scadenza dei Comitato medesimo, vengono inviati ai componenti uscenti in via telematica ovvero, qualora ciò non si renda possibile per particolari motivi, mediante raccomandata postale o a mano con avviso di ricevimento. Essi si intendono approvati nel testo inviato qualora non siano pervenute precisazioni o chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dei verbali medesimi. Le precisazioni ed i chiarimenti eventualmente formulati sul testo inviato devono essere comunicate nelle predette forme agli altri componenti, i quali hanno trenta giorni di tempo per far pervenire eventuali osservazioni. Delle predette precisazioni, chiarimenti ed osservazioni va dato atto nei processi verbali in parola, che in tal modo si intendono approvati.



FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS

DELIBERAZIONE N.5

Oggetto: nomina del Segretario

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS

Seduta del 17 dicembre 2010

- Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- Visto l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- Visto l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- Visto l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

W

- Visto il D.M.28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;
- Vista la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- Visto l'art.8, comma 1, del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, approvato con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2010, con il quale viene disciplinata la nomina di un segretario su proposta del Presidente del Comitato;
- Constatato l'esito della votazione;

DELIBERA

di nominare Segretario del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS la dr.ssa Veronica Chiodini.

Il Segretario Marco Fiorentini) Il Presidente (Claudio Graitoli)

JY

Antrate		Сорга	er il contribuente
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE			
UFFICIO COMPETENTE : UT ROMA 6 - EUR TORRINO			
CODICE FISCALE NA	TURA GIURIDICA		
97626760587	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI		
DENOMINAZIONE FONDO PERSEG.TO POL A' GRUPPO FS	ITICHE ATTIVE SOS	STEGNO REDDITO OCCUPAZIONE PERSON	ALE SOCIET
949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA			
DOMICUO RSCALE INDIREZZO VI CIRO IL GRANDE N 21			
VI CITO IL GIVANDE IV 21			
00144 COMUNE ROMA			PROV.
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE			
GTLCLD64S01F257G	CODICE CARICA 1]	
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GUAITOLI CICALIBIO			
DATA 30/11/2010 IL FUNZIONARIO		UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT ALBANO LAZIALE	

M_TRA-DIPT Dip Trasporti Navigazione Sist Inf Stat. DIP-T_DOTFE DI

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prof: 0090557-11/11/2010 10.11



Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario Divisione 2

Ferrovie dello Stato S.p.A. Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione Piazza della Croce Rossa n. 1 0161 ROMA

Oggetto:

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, di cui all'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Riconoscimento personalità giuridica

Con nota n. 297 del 3 novembre 2011 codesta Società ha richiesto alla scrivente Direzione Generale il nullaosta in relazione all'iter per il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo in oggetto.

Si evidenzia, al riguardo, che le funzioni assegnate a questa Direzione Generale sono riferibili (ex art. 59 comma 6 della legge 27/12/1997 n. 449, richiamato dal DM 23/6/2009 n. 510 s.m.i.) alla verifica degli effetti sul piano occupazionale derivanti dagli Interventi attuati a carico del medesimo Fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione.

Alla luce di quanto esposto, la questione della forma giuridica del Fondo appare non interferente con la funzione di verifica in capo a quest'Ufficio.

Br. Massimo Prohinciali

Ferrovie dello Stato UA 17/11/2010 FS-DCRUOVAD011VA\2010\0001 157



Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 34094/2333/2011 Area IV URPG

Roma. 2/8/2011

Racc. T.T.

Al Presidente del "Fondo per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FF.SS. s.p.a. c/o INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 R O M A

Oggetto: Iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361.

In relazione all'istanza relativa all'oggetto, si comunica che codesta Fondazione è stata iscritta al n. 216 del Registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. n.361/2000.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4, c.2 della citata norma, nel Registro dovranno essere iscritte le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trusferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Con l'occasione, si richiama la cortese attenzione della S.V. sulla necessità di trasmettere, annualmente, una relazione sull'attività svolta, nonchè copia dello stato patrimoniale, sottoscritti dall'organo di controllo contabile.

Il dirigente dott ese P.Parisi)



FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS

Deliberazione n. 3

Oggetto: Conferimento del mandato per la gestione amministrativo contabile e la redazione del Bilancio d'esercizio del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società FS

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS

Seduta del 3 1 6EN. 2011

- Visto il Decreto dei dinistro del la Visto de della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero delli Comornia dei 27 novembre 1997, n. 477, concernente il Regolamento recente norme in materia di ammortizzatori per la aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- Visto l'art. 59, co. 6, 2º parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- Visto l'accordo dei 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il persegulmento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- Visto l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Visto II D.M.28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito II Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno dei reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore dei Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società dei gruppo FS;
- Vista la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 glugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- Ravvisata la nacionalità del findare afincarico per la gestione amministrativo-contabile del fondo di sossegno ad un soggetto qualificato esterno.
- Considerato che la Società Ferservizi S.p.A. ha maturato una notevole esperienza nella gestione dei servizi amministrativi con le Società facenti parte del Gruppo FS, che la stessa è in possesso di certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in relazione alla "Progettazione, realizzazione, erogazione e assistenza del servizi di amministrazione: amministrazione e contabilità, tesoreria e amministrazione del personale", e che ha sempre provveduto alla redazione dei bilanci del Fondo di sostegno;
- Visto l'art. 2 del citato Allegato C, che dispone in merito alle spese di gestione dei Fondo a carico delle Società del Gruppo FS Individuate dall'art. 3 del medesimo Allegato C;
- Considerato che il Presidente dei Comitato Amministratore ha la rappresentanza legale del Fondo;



 Vista la delibera n. 1 dei 26 luglio 2010, con la quale Il dott. Claudio Gualtoli è stato nominato Presidente dei Comitato Amministratore del Fondo;

Su proposta dello stesso Presidente del Comitato Amministratore

DELIBERA

- di conferire alla Società Ferservizi S.p.A., rapportandosi per quanto necessario con le strutture INPS, secondo quanto previsto nella convenzione sottoscritta il 25 giugno 2010, l'incarico di provvedere a:
 - 1) gestione amministrativo-contabile del Fondo;
 - 2) redazione del bilancio;
 - 3) tenuta libri obbligatori;
 - 4) gestione/conservazione documentale;
 - 5) dichiarazioni previste da norme civilistiche/fiscali.
- Di dare conseguente mandato al Presidente del Comitato Amministratora acconlegre il legale appresentante pro-tempore della Società derservizi S.D.A., mella persona del suo Amministratore Delegato, dott. Francesco Rossi, il potere di compiere gli atti giuridici necessari allo svo gimento dell'incarico di cui sopra, in nome è per conto del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

Il Segretario (Veronica Chiodini) Ii Presidente (Claudio Guaitali)

W

I.N.P.S.

Mor

DETERMINAZIONE N. 17 25DEL 7 1 APR. 2011

INPS = UFL COLCE - Parmanco il 1 1 APR. 2011

Oggetto: convenzione quadro tra l'INPS e i sindacati per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'Accordo del 21 maggio 1998 tra le Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali di categoria, come integrato e modificato dai successivi Accordi sindacali del 15 maggio 2009, con i quali è stato istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS e disciplinato le relative prestazioni indicando criteri e misure per l'erogazione delle stesse;

Atteso che per la concreta attribuzione dei benefici di cui all'allegato C dell'Accordo programmatico del 15 maggio 2009 ai soggetti che abbiamo i requisiti previsti, è stata sottoscritta apposita convenzione tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato in data 25 giugno 2010;



Viste le istanze inoltrate dai sindacati di categoria sottoscrittori dei citati accordi del 21 maggio 1998 e del 15 maggio 2009 con Ferrovie dello Stato Spa con le quali viene richiesta la stipula di apposite convenzioni dirette a regolamentare le modalità per operare la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni straordinarie erogate dall'INPS per conto del Fondo;

Visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al quale è stata richiesta l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni in argomento, con nota della Div. IV - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - prot. n. 407 del 12.01.2011, ha comunicato di non aver, per quanto di competenza, osservazioni da formulare su eventuali convenzioni per la riscossione a cura dell'INPS di quote associative da trattenere sulle prestazioni straordinarie erogate per conto del Fondo;

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle peculiarità delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo, opportuno redigere specifico schema quadro di convenzione per soddisfare le istanze dei diversi sindacati con riferimento ai quali i titolari delle stesse prestazioni rilasceranno apposita delega o revoca per la trattenuta sindacale;

Considerato che l'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni straordinarie assoggettati alle ritenute sindacali e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti;

Considerato che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie alle Associazioni sindacali previste in convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali;

Considerato che i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2009;

B

Atteso che l'INPS metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali convenzionate le banche dati delle rispettive deleghe sindacali che le Organizzazioni stesse potranno consultare per la parte di propria competenza;

Considerato che la durata delle convenzioni che verranno sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali, conformemente alla convenzione quadro, è correlata alla durata del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

Tenuto conto che l'imputazione del rimborso spese relativo alla riscossione dei contributi associativi farà capo al capitolo di entrata 1E1307004;

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi in argomento non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione quadro tra l'INPS e i sindacati per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009, a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE Dott. Autorid Mastrapasqua

B

CONVENZIONE TRA L'INPS E IL SINDACATO			
L'anno, il giorno del mese di, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua			
e			
il Sindacato (più brevemente denominato), nella persona del Rappresentante legale;			
visti			
- la determinazione n del;			
- l'Accordo del 21 maggio 1998 tra le Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali di categorie avente per oggetto l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e			

- gli Accordi sindacali del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello stato e le Organizzazioni sindacali, integrativi e modificativi dell'Accordo del 21 maggio 1998 prima citato;

dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- la convenzione sottoscritta in data 25 giugno 2010 tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

considerato

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'INPS,

